

LA DISCIPLINA DEI DIRITTI TELEVISIVI NELLO SPORT

di *Alfredo de Martini**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La legge 29 marzo 1999, n. 78 – 2. Diritto comunitario e normativa antitrust – 3. La vendita dei diritti televisivi in Europa – 4. La legge delega 19 luglio 2007, n. 106 – 5. Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 – 6. Ultime novità legislative – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Il mondo del calcio italiano e internazionale è stato oggetto negli ultimi dieci anni di numerosi dibattiti relativi al tema della vendita e dello sfruttamento dei diritti televisivi.¹

Il mercato dei diritti televisivi sportivi costituisce ormai da tempo la principale fonte di finanziamento per le società di calcio professionistiche italiane. Nel processo di crescita dei proventi derivanti dai diritti televisivi, fondamentale è stato l'accesso sul mercato televisivo della prima pay-tv, Telepiù, che nel 1993 ha rotto per la prima volta il monopolio Rai sul calcio.

Con l'ingresso nel 1999 di Stream si è generata la prima asta al rialzo sui diritti televisivi, consentendo ai club di moltiplicare i ricavi e aumentare i bilanci. Una tendenza che non è cambiata neanche con la fusione, nel 2003, delle due pay-tv e il relativo ingresso sul mercato di Sky Italia.

L'Italia è il paese in Europa che presenta maggiore dipendenza dai diritti televisivi.² Questi rappresentano attualmente il sessanta per cento degli introiti complessivi, e la percentuale è destinata notevolmente a crescere negli anni futuri

* Dottore in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Camerino, e Dottore in Management dello Sport e delle Imprese Sportive – Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Teramo. E-mail: a.de.martini@alice.it.

¹ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

² S. CHERUBINI, M. CANIGIANI, *Media e co-marketing sportivo. Strategie di convergenza nel mercato globale e locale*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003.

con il ritorno alla contrattazione collettiva. In nessun altro paese d'Europa la sopravvivenza stessa del calcio d'élite è così strettamente legata ai ricavi ottenuti grazie alla cessione dei diritti televisivi.

Negli ultimi anni in Italia numerosi sono stati i dibattiti rispetto al tema da adottare per la contrattazione e la cessione dei diritti televisivi, in particolare tra il sistema di negoziazione individuale, o decentralizzato, e quello di negoziazione collettiva o centralizzato. Nel primo dei due sistemi è la singola squadra a negoziare i propri diritti di trasmissione con i network televisivi. Le società avranno quindi piena libertà di movimento nel loro rapporto con i media, potendo usufruire del proprio potere contrattuale e riscuotendo la gran parte del ricavato, eccetto una piccola percentuale da destinare a un monte comune. Nel secondo caso è l'ente preposto all'organizzazione e alla gestione dell'attività agonistica, la Lega, a contrattare per delega delle singole società la vendita dei diritti televisivi di tutte le partite di campionato, distribuendo poi le entrate tra le squadre. In tal caso la Lega si vincola a rigidi criteri di ripartizione informati del cosiddetto principio di mutualità.

A questo proposito è opportuno fare un *excursus* storico della normativa interna e comunitaria, che ha portato all'attuale applicazione della contrattazione collettiva dei diritti audiovisivi sportivi.

1. La legge 29 marzo 1999, n. 78

L'evoluzione della negoziazione dei diritti televisivi sportivi in Italia è cominciata nel 1993, quando parallelamente alla televisione in chiaro, si iniziarono a sviluppare le prime trasmissioni via satellite. La cessione dei diritti televisivi in quegli anni avveniva tramite la contrattazione collettiva tra Lega Calcio, in qualità di venditore, e la Rai in qualità di unico acquirente. Dalla stagione 1993-94 i diritti in chiaro vennero venduti in esclusiva alla Rai per la durata di tre anni, mentre i diritti criptati furono acquistati da Telepiù che al tempo era l'unico operatore sul mercato delle televisioni a pagamento.

Dal 1993 in poi, in seguito all'introduzione degli strumenti di diffusione delle immagini con sistemi criptati, si verificarono iniziative delle principali società di calcio per vendere individualmente i propri diritti. Le società contestarono formalmente il potere della Lega di disporre dei diritti televisivi relativi alle gare da loro organizzate. Tale tesi veniva sposata anche dal legislatore statale, il quale – facendo riferimento esclusivamente ai diritti di trasmissione criptata di immagini di partite di campionato di serie A e B – ne consentiva la negoziazione individuale.³

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito «AGCM») – nei provvedimenti nn. 6633 e 6662 del 3 dicembre 1998 avverso Rai, Mediaset e Telemontecarlo, e n. 8386 del 14 giugno 2000 contro Stream/Telepiù, aventi ad oggetto la vendita dei diritti criptati delle gare – aveva individuato la

³ Articolo 2 D.L. n. 15/1999 «ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma collettiva».

titolarità di ogni gara in capo alla società ospitante.⁴

All'inizio del 1999 fu avviata dall'Antitrust, un'istruttoria finalizzata a verificare se la vendita centralizzata dei diritti televisivi non potesse costituire un'intesa restrittiva della libera concorrenza, in quanto la Lega Calcio avrebbe potuto fissare prezzi superiori rispetto a quelli che si sarebbero realizzati con la vendita individuale da parte delle singole società.

La svolta avvenne nel gennaio del 1999, quando il governo D'Alema varò il decreto-legge n. 15, contenente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», poi convertito nel marzo dello stesso anno dalla legge n. 78. Si sancì il passaggio alla vendita soggettiva dei diritti: «Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata». A spingere verso questa soluzione furono due fattori: da una parte la pressione delle grandi società decise ad ottenere in sede contrattuale tutto quello che il loro maggior peso in termini di pubblico poteva garantire; dall'altra l'esigenza di scongiurare il pericolo di un monopolio nel caso in cui una delle due piattaforme *pay* esistenti all'epoca, Telepiù e Stream, si fosse aggiudicata i diritti criptati del campionato di serie A. Solo le società sportive potevano cedere attraverso la Lega Nazionale Professionisti i propri diritti di trasmissione televisiva in forma codificata ai network televisivi delle partite di calcio giocate in casa. Il provvedimento riconobbe a ciascuna società di calcio di serie A e di serie B la titolarità a vendere i propri diritti televisivi individualmente e non collettivamente tramite la Lega Nazionale Professionisti. Pose il limite del sessanta per cento ai diritti in forma codificata acquistabili da un singolo operatore per le partite di serie A. Concesse alla Lega Nazionale Professionisti di continuare a gestire i diritti in chiaro del campionato di serie A e di serie B relativi agli *highlights*, e della Coppa Italia. La norma inoltre stabilì che «nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore ai tre anni».

A seguito dell'intervento del governo e dell'avvio dell'istruttoria dell'Antitrust, il valore dei diritti criptati, contesi all'epoca da Telepiù e Stream, esplose letteralmente,⁵ e la Lega non poté fare altro che modificare il proprio regolamento interno⁶ elaborando degli ammortizzatori, ovvero un piano di mutualità per la ripartizione degli introiti per il periodo 1999-2005 in modo da contenere il gap tra grandi e piccoli club di serie A entro un rapporto giudicato ideale di tre a uno. Tra il 2002 e il 2004 si evidenziarono una serie di tentativi volti a modificare sostanzialmente i rapporti di forza all'interno del sistema di contrattazione dei diritti televisivi. Nel 2003 nacque Sky Italia, dall'acquisizione di Telepiù da parte di Stream.

⁴ I provvedimenti citati sono disponibili *on line* all'indirizzo web www.agcm.it (consultato il 30 luglio 2011).

⁵ La cifra complessiva investita da Telepiù e Stream per il triennio 1999-2002 fu di circa 1.300 milioni, contro i 325 investiti da Telepiù per il periodo 1996-1999.

⁶ Tale modifica del regolamento interno avvenne nell'assemblea di Lega del 19 marzo 1999.

Nello stesso anno alcune piccole società diedero vita al consorzio Gioco Calcio che tuttavia trovò subito degli inconvenienti tecnici connessi alla trasmissione degli incontri, nonché gravi difficoltà economiche dovute alla carenza di risorse, e facendo di fatto Sky monopolista naturale nel settore dei diritti televisivi criptati nella piattaforma del digitale satellitare. Dal 2005, il campionato di serie A venne distribuito su sei piattaforme a pagamento: Sky utilizzò il digitale satellitare, mentre Mediaset e Telecom Italia Media entrarono nel mercato con lo sviluppo del digitale terrestre, attraverso Mediaset Premium e La7 Cartapiù. Il prodotto degli *highlights* in chiaro del campionato di serie A fu utilizzato sulle frequenze analogiche di un solo operatore, Mediaset, che ne acquistò i diritti tramite asta. L'esclusiva sulle immagini durava fino alle ore 22.30 della domenica e dopo quell'ora il prodotto poteva essere utilizzato anche dalle altre emittenti per realizzare le proprie trasmissioni televisive.

Tale normativa ebbe sicuramente il merito di aver contribuito in maniera decisiva ad assicurare alle società cospicui introiti che consentirono loro di sostenere costi di gestione molto onerosi. Ma allo stesso tempo produsse una distribuzione delle risorse verso le società sportive più grandi, mentre le altre dovettero accontentarsi di contratti di gran lunga inferiori, così da veder inevitabilmente diminuire sempre più la loro competitività. Basti pensare che dei quattrocentoquarantaquattro milioni di euro versati da Sky per il campionato 2005/2006, duecentosessantatre andarono a quattro sole società: Juventus, Milan, Inter e Roma. Le altre si dovettero dividere tutto il resto.⁷ Differenze enormi che si accentuarono ulteriormente con l'ingresso sul mercato di Mediaset. Con la conseguenza di aver avuto in quegli anni un campionato a due velocità: da una parte Juventus, Inter e Milan, più defilate la Roma e la Lazio, e dall'altra le altre società costrette a misurarsi con ambizioni ridotte in virtù di minori risorse finanziarie a disposizione.

L'idea di tornare alla contrattazione collettiva, fu lanciata dai presidenti delle società piccole dopo l'accordo tra Mediaset e la Juventus nel dicembre del 2005. Con tale accordo, Mediaset acquisì per duecentoquarantotto milioni di euro i diritti relativi al biennio 2007/2009 delle partite di serie A della Juventus (Calcipoli era ancora molto lontana) su qualsiasi piattaforma criptata. Analoghi accordi furono fatti successivamente anche con Inter, Milan, Roma e Lazio. Si allargò ulteriormente la forbice tra società grandi e società medio-piccole, provocando la reazione di queste ultime unite nel chiedere una più equa ripartizione delle risorse e il ritorno alla gestione collettiva dei diritti televisivi. Tale proposta fu poi ripresa dall'allora Presidente federale Franco Carraro e rilanciata dal mondo politico, con l'accelerazione della discussione alla Camera di un disegno di legge, presentato nell'agosto del 2004 per reintrodurre la contrattazione collettiva dei diritti televisivi. Influirono non poco gli orientamenti dell'AGCM, che sulla scia di decisioni prese

⁷ Nel campionato 2005/2006 Sky ha versato all'Ascoli e al Treviso solo 6 milioni di euro, mentre Sampdoria e Lecce che all'epoca non trovarono un accordo con l'emittente, non ricavarono nulla dalla cessione dei diritti televisivi.

dalla Commissione Europea⁸ si era espressa in favore della vendita centralizzata anche se con alcuni correttivi. Sugli accordi del 2004 relativi alla trasmissione delle partite sul digitale terrestre, per esempio, con cui le principali squadre di calcio si accordarono in maniera individuale con un unico soggetto, l'AGCM aprì una procedura per abuso di posizione dominante. La procedura si concluse nel giugno 2006 con una deliberazione in cui si affermava che la stipula di tali contratti configurava una violazione dell'articolo 82 del trattato CE, contenendo esclusive per periodi maggiori di tre anni e clausole di prima negoziazione e di prelazione la cui opposizione ed il suo esercizio non erano consentiti ad un operatore in posizione dominante.

In tale scenario il legislatore intervenne per disciplinare, con la legge delega n. 106/2007 e con il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, i diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati, alle coppe e ai tornei professionistici a squadre. In particolare il decreto propose forme di tutela molto più ampie a favore dell'organizzatore della competizione, e limitatamente a favore dell'organizzatore dell'evento che vede sensibilmente ridotta la sua autonomia contrattuale.

2. *Diritto comunitario e normativa antitrust*

La normativa comunitaria ha il merito di aver prodotto una serie di validi interventi in merito all'adeguamento e al miglioramento della disciplina della concorrenza commerciale.⁹

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il diritto comunitario si applica anche allo sport quando sia qualificabile come attività economica.¹⁰ Tale orientamento è stato ripreso anche nella famosa sentenza *Bosman*, dove il principio di libera circolazione dei lavoratori viene riconosciuto come operante nel settore sportivo proprio in virtù della natura imprenditoriale delle società sportive professionistiche.¹¹ La trasmissione di principi di diritto comunitario di natura commerciale nella pratica sportiva ha visto una sua legittimazione con l'approvazione dell'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.¹² La definitiva svolta verso un orientamento che legittima la vendita centralizzata dei diritti televisivi, è avvenuta con la concessione dell'esenzione rispetto alle norme anticoncorrenziali del Trattato, al metodo di negoziazione centrale dei diritti di diffusione radiotelevisiva con riferimento al torneo *Champions League*.¹³ Tale esenzione è stata concessa anche con riguardo al fatto che la UEFA, per

⁸ Uefa *Champions League* 2003, *Bundesliga* 2004, e *Premier League* 2006.

⁹ Articolo 81 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee pubblicato in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* C/321 del 29 dicembre 2006 in materia di accordi e pratiche concorrenziali, e articolo 82 Trattato Istitutivo delle Comunità Europee in materia di abuso di posizione dominante.

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza 12 dicembre 1974, *Walrave*, causa C-36/74.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza 15 dicembre 1995, *Bosman*, causa C-415/93.

¹² «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

¹³ Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, caso COMP/C.2-37.398.

evitare la concentrazione monopolistica sul mercato dei media, aveva proposto la vendita dei vari diritti di diffusione tramite pacchetti singoli. L'organizzatore di un evento sportivo potrà così cedere collettivamente i diritti di diffusione, solo a condizione di farlo attraverso un mezzo che eviti la concentrazione degli stessi in capo ad un unico operatore.

In Italia, anche sulla spinta del diritto comunitario, ci sono stati significativi interventi da parte dell'AGCM in merito alla negoziazione e alla cessione dei diritti di diffusione. In particolare, essa ha affrontato i temi del proprio ambito di competenza, ossia la tutela della concorrenza tra le imprese. Nello specifico ha avuto il merito di verificare e disporre come «le entrate legate ai diritti televisivi satellitari rappresentano la maggiore entrata per una società di calcio professionistico militante in serie A; tuttavia a causa della negoziazione individuale, tra le varie squadre l'incidenza percentuale a tale introito varia moltissimo, fino al quindici per cento in relazione alla loro appetibilità».¹⁴ Secondo l'AGCM «l'attuale criterio di vendita individuale dei diritti di trasmissione televisiva ha determinato sperequazioni tra le società di calcio all'interno del medesimo campionato e pertanto l'AGCM auspica che la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, sia effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell'ottica di garantire la necessaria flessibilità al sistema».

3. *La vendita dei diritti televisivi in Europa*

Prima di analizzare il sistema di cessione dei diritti televisivi in Italia e le questioni giuridiche che hanno portato alla riforma del luglio 2007, è interessante valutare la situazione in altri stati dell'Unione Europea in cui il fenomeno mediatico del calcio ha raggiunto risultati notevoli.

In campo europeo la situazione dei diritti televisivi si caratterizza per un'utilizzazione particolarmente diffusa del sistema di vendita centralizzata dei diritti.¹⁵

Le decisioni della Commissione Europea sulla UEFA Champions League del 2003, sulla Bundesliga del 2004¹⁶ e sulla Premier League del 2006 hanno riconosciuto la legittimità di modelli di negoziazione e di vendita collettiva dei diritti televisivi sportivi. Nella decisione della Commissione Europea del 2003, in particolare, è stata riconosciuta la legittimità di una titolarità collettiva dei diritti che appartengono sia alla UEFA, organizzatrice della competizione, sia alle società

¹⁴ Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 dicembre 2006 n. 16280.

¹⁵ E. Russo, *La titolarità dei diritti televisivi*, in *Il Sole 24 Ore Sport*, febbraio 2007.

¹⁶ Nella comunicazione 2004/C e 229/04 la Commissione Europea dà parere favorevole alla vendita centralizzata dei diritti delle partite della Bundesliga. La Lega calcio tedesca si dovrà impegnare a vendere i diritti con modalità trasparenti e non discriminatorie; i contratti dovranno durare non più di tre anni; i diritti sulle partite vengono offerti in due pacchetti a emittenti in chiaro e a pagamento; i diritti inutilizzati spettano ai club, anche se la Lega si riserva la possibilità di negoziare la vendita dei pacchetti in via non esclusiva.

che vi partecipano. Inoltre un recente studio commissionato a fine 2005 dalla Presidenza inglese dell'Unione Europea, *l'Independent European Sport Review* ha stabilito che «promanano dalla competizione fra due o più squadre, sotto l'egida organizzativa di una lega, il valore sia economico che sportivo di un incontro, e che tale valore è accresciuto dalla maggiore equità possibile tra le squadre che competono».

In Francia i diritti televisivi sono attribuiti alla Federazione e agli organizzatori degli eventi sportivi. La legge Lamour del 2003 indirizza verso la commercializzazione collettiva dei diritti, i cui proventi devono essere distribuiti necessariamente fra tutti i partecipanti ai campionati. Una quota maggioritaria è distribuita in parti uguali tra le società; una parte dei ricavi, pari al cinque per cento, deve essere concessa allo Stato al fine di promuovere e sovvenzionare i settori giovanili; infine una parte residua viene distribuita in base ai risultati sportivi conseguiti nella stagione agonistica.

In Inghilterra la televisione ha prodotto un'autentica rivoluzione nel calcio. La svolta si è avuta nel 1992 grazie al megacontratto firmato con BSkyB, la pay-tv che fa capo a Rupert Murdoch e che trasmette da quasi un ventennio le partite del campionato inglese. In Inghilterra la *Football Association of Premier League* vende collettivamente i diritti di trasmissione indiretta, gli *highlights* e i diritti relativi ai nuovi media. Fino al 2013 la *Football Association of Premier League* prevede la vendita attraverso una ripartizione in sei pacchetti (da ventitré partite ciascuno) di valore diverso, con il divieto tassativo per un singolo operatore commerciale di acquistarne più di cinque. Viene fatta salva la possibilità per i club di trattare singolarmente la cessione sia dei diritti televisivi non compresi nei sei pacchetti, sia di quelli acquistati da un'emittente ed eventualmente mai utilizzati.

Gli introiti totali vengono divisi in tre parti: il cinquanta per cento in modo paritario tra le varie società; il venticinque per cento in base ai risultati in classifica e il restante venticinque per cento viene assegnato in relazione al bacino d'utenza che viene definito dal numero delle presenze nelle dirette e nelle differite. Una quota scarsamente rilevante viene versata alle serie inferiori.

In Germania la *Deutsche Fussball Liga* detiene i diritti televisivi e li vende centralmente. La Lega gestisce collettivamente tutti i diritti, tra cui anche quelli televisivi, generati dai club partecipanti ai campionati di *Bundesliga 1 e 2*, assegnando il settantanove per cento delle risorse alla *Bundesliga 1*, e il restante ventuno per cento alla *Bundesliga 2*. Ogni serie a sua volta ripartisce i proventi distribuendo il cinquanta per cento in parti uguali ai singoli club e il restante secondo i risultati sportivi. Una quota marginale è prevista per la Federazione. Infine, a differenza degli altri paesi, il sistema tedesco si caratterizza per la previsione della mutualità anche a favore dei dilettanti.

La Spagna è l'unico paese in cui le società vendono individualmente i propri diritti. Originariamente il sistema spagnolo non prevedeva mutualità, ma dopo alcuni mesi si era ritenuto di adottare un modello più attenuato di mutualità, attraverso una divisione centralizzata degli introiti derivanti dalla vendita individuale dei diritti,

al quale però sfuggono Barcellona e Real Madrid, che non riconoscono alcuna mutualità. Per le altre società viene adottato un sistema che privilegia l'audience di ciascun club per il cinquantacinque per cento, mentre il restante è suddiviso in relazione ai risultati sportivi conseguiti nelle ultime tre stagioni.

4. *La legge delega 19 luglio 2007, n. 106*

La legge delega n. 106 del 19 luglio 2007 stabilisce una delega al governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti radiotelevisivi su reti di trasmissione elettronica di eventi sportivi di campionati e tornei professionistici a squadre e di tutti gli eventi sportivi organizzati su territorio nazionale. A seguito della modifica apportata dopo la prima approvazione da parte della Camera, avvenuta il 23 gennaio 2007, la normativa si riferisce non soltanto al settore del calcio professionistico ma a tutti gli eventi sportivi, facendo assumere alla legge una portata globale, soprattutto nei confronti di alcuni sport che necessitavano di uno specifico adeguamento normativo in tema di diritti televisivi. Di questa riforma si sono occupati il Ministro delle Politiche giovanili e delle Attività sportive, Giovanna Melandri, e il Ministro delle Telecomunicazioni, Paolo Gentiloni. La proposta si compone di un solo articolo. Il primo comma delega il Governo ad emanare entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità e l'esercizio dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. Sono comprese nell'ambito della delega le trasmissioni su tutte le piattaforme distributive attualmente esistenti. La proposta prevede che i decreti siano emanati su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il parere delle commissioni parlamentari competenti. Il secondo e terzo comma invece contengono i principi direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega conferitagli dal Legislatore. Le lettere a) e b) del secondo comma:

1. riconoscono il carattere sociale e non economico dell'attività sportiva secondo quanto stabilito dalla Dichiarazione di Nizza del 2000;
2. attribuiscono, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e i soggetti partecipanti all'evento, la con-titolarità del diritto di utilizzazione per fini economici della competizione sportiva;
3. assegnano a ciascun soggetto partecipante alla competizione agonistica la titolarità esclusiva dei diritti di archivio;
4. garantiscono il diritto di cronaca;
5. ripartiscono tra i partecipanti alle competizioni le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma collettiva dei diritti di radiodiffusione;

6. destinano una quota dei proventi a fini di mutualità del sistema calcistico.

Il progetto di riforma si pone fondamentalmente due obiettivi: il primo è quello di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi, in modo da assicurare uno svolgimento più equilibrato dei campionati professionistici; il secondo, di disciplinare alcuni aspetti connessi alle piattaforme

distributive in modo da evitare alterazioni del mercato e della concorrenza, anche attraverso il divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere i relativi contratti di licenza.

Tre sono i punti fondamentali: il primo è il ritorno, a partire dal luglio 2007, alla vendita collettiva in forma centralizzata dei diritti televisivi. La legge introduce il concetto di con-titolarietà dei diritti tv tra la Lega in quanto organizzatrice del campionato e le squadre, a cui resta il diritto esclusivo sulle immagini di archivio. Il disegno di legge ribadisce che la contrattazione deve avvenire secondo criteri di centralizzazione «mediante procedure finalizzate alla garanzia e al mantenimento della libera concorrenza». Il secondo prevede la ripartizione degli introiti attraverso l'attribuzione in parti uguali alle singole società di una quota prevalente di tali introiti e l'attribuzione della restante parte in base al bacino d'utenza, ai risultati sportivi unitamente a una quota residua destinata ai vivai ai fini di mutualità del sistema calcistico. In base agli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura della Camera, inseriti nella prima bozza licenziata dalla Commissione, è previsto che siano le Leghe a decidere in prima istanza come ripartire le risorse tra le società partecipanti al campionato, fermo restando il vincolo che almeno il cinquanta per cento sia diviso in parti uguali. Tuttavia alla luce di quanto appena esposto, sono emerse diverse questioni interpretative che il testo normativo non aiuta a risolvere. *In primis* non appare chiaro cosa debba intendersi per «quota prevalente» in quanto non necessariamente tale termine potrebbe essere sinonimo di quota maggioritaria. *In secundis* all'interno della legge viene spesso citato «il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva», senza però individuare a chi si riferisca, anche se qualora si disponesse in materia di mutualità (articolo 1, comma III, punto L) il testo normativo recita espressamente che i criteri devono essere determinati «dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente».

Novità importante appare quella che prevede di destinare una parte delle risorse, tra la quota di mutualità generale, allo sviluppo dei settori giovanili, alla valorizzazione dello sport dilettantistico e agli investimenti strutturali sugli impianti sportivi (articolo 1, comma III punto L).

Il terzo prevede che la cessione dei diritti di diffusione debba avvenire per singola piattaforma (satellitare, analogica e digitale) in modo da impedire l'acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per cui l'acquirente è abilitato. Nel testo originario licenziato dalla Camera si disponeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di diffusione. Il Senato invece ha eliminato il limite delle singole piattaforme, disponendo un potere di controllo in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di garantire così pari diritti agli operatori. Si evitava così la possibilità di creare posizioni di assoluto dominio sul mercato.¹⁷

¹⁷ E. Russo, *Legge delega per la cessione dei diritti TV*, in *Sole 24 Ore Sport*.

Un'altra significativa novità, riguarda l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (articolo 1, comma III punto G). Si stabilisce infatti che i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi ad eventi sportivi, non potranno avere una durata superiore ai tre anni.

5. *Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*

Il 9 gennaio 2008 è stato finalmente emanato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della legge quadro 19 luglio 2007 n. 106.¹⁸ L'attuazione di tale delega segna il definitivo passaggio a un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione e ai soggetti partecipanti alla stessa.

Tale riforma si caratterizza per una serie di nuove regole in materia di commercializzazione di tali diritti, come:

1. il conferimento all'organizzatore della competizione a commercializzare in via esclusiva i diritti audiovisivi sul mercato nazionale e internazionale;
2. il riconoscimento in capo a ciascun organizzatore dell'evento sportivo del diritto di archivio;
3. la previsione di specifiche regole volte a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato, quali quelle in materia di durata massima dei contratti di licenza, di formazione dei pacchetti;
4. la previsione di una disciplina diversificata per le piattaforme emergenti e per le piattaforme radiofoniche.

Particolare attenzione viene data al diritto di cronaca in modo da garantire un corretto bilanciamento tra lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte dei mass media e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi. Un ruolo importante sarà svolto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dovrà adottare un apposito regolamento normativo con funzioni di regolazione e vigilanza sull'intero settore.

Si tratta di un'importante riforma strutturale, volta a garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e a realizzare un mercato trasparente ed efficiente.

A conferma di quanto esposto, la nuova disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi si dovrà necessariamente coordinare con le nuove regole finalizzate a garantire l'equilibrio della competizione, al fine di assicurare la mutualità generale del sistema. Si prevede infatti la costituzione di un'apposita fondazione di diritto privato, denominata «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre». Tale organismo avrà il compito di gestire le risorse destinate allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche,

¹⁸ Il decreto di attuazione della legge delega è il n. 9 del 9 gennaio 2008 ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del primo febbraio 2008.

sostenere gli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi e finanziare almeno due progetti annui di particolare rilievo sociale.

Con l'assemblea del 30 ottobre 2007, la Lega Calcio ha emanato le modalità di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi per il campionato di calcio di serie A che partiranno dalla stagione 2010-11. Nella suddivisione dei diritti televisivi si terrà conto dei seguenti criteri: il quaranta per cento sarà distribuito in parti uguali a tutte le società. Il trenta per cento in base ai risultati sportivi e sarà calcolato considerando per un cinque per cento la classifica dell'anno in corso, per un quindici per cento i risultati ottenuti dal club nel quinquennio precedente e per il restante dieci per cento considerando la tradizione sportiva, ovvero i risultati ottenuti dal club a partire dal campionato 46-47. L'ultimo trenta per cento sarà ripartito in base al bacino d'utenza: il venticinque per cento sulla base del numero dei tifosi di ciascuna squadra, calcolato grazie a indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato, e il restante cinque per cento in base alla popolazione in cui ha sede sociale il club.

Completa il quadro generale della riforma, la disciplina del periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa. Si vuole cercare un punto di incontro che consenta, da una parte, di rispettare l'esigenza di non posticipare eccessivamente l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di ripartizione delle risorse e dall'altra di permettere l'applicazione della disciplina dei contratti stipulati nel rispetto della disciplina ex articolo 2 comma II del D.L. n. 15/1999.

Quanto al primo punto le società di serie A dovranno destinare una quota percentuale del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. L'organizzatore del campionato individuerà inoltre una quota percentuale del totale delle risorse ottenute da destinare alla Fondazione oltre a una quota da destinare alle categorie professionistiche inferiori. Quanto al secondo aspetto, gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione stipulati prima del 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, mentre gli effetti degli accordi stipulati dopo il 31 maggio 2006 saranno fatti salvi solo se sottoscritti da soggetti diversi.

6. Ultime novità legislative

Si è risolta da poco una diatriba tra le società calcistiche per la spartizione dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi. Il banco di scontro tra i club è sorto sulla quota relativa al bacino d'utenza. In particolare tale norma prevede che una parte pari al trenta per cento del totale venga suddivisa nella misura del venticinque per cento sulla base del numero dei sostenitori di ciascuna squadra, e per la cui individuazione saranno incaricate dalla stessa Lega una o più società di indagini demoscopiche, e per il restante cinque per cento sulla base della popolazione del Comune di riferimento della squadra stessa.

È evidente che il riferimento al bacino d'utenza dei sostenitori di ogni singola squadra e il riferimento ai risultati sportivi storici conseguiti non può che essere più

favorevole alle grandi squadre. In particolar modo talune società (Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma) affermano che per «sostenitori» debbano intendersi quelli che potremmo chiamare «tifosi abituali» o «fidelizzati», mentre tutte le altre sostengono che in questa categoria debbano rientrare anche i semplici simpatizzanti e i fruitori non abituali dello spettacolo sportivo, che potremmo definire «tifosi occasionali». Da un lato le grandi società rivendicano un criterio basato sulla percentuale di tifosi su tutto il territorio italiano, e dall'altro le piccole società vorrebbero invece mitigare tale metodo per poter incassare di più dai diritti televisivi.

Naturalmente non si tratta di una mera disputa lessicale, in quanto se si accoglie una tesi piuttosto che l'altra ne derivano notevoli ripercussioni economiche a vantaggio o a svantaggio dell'una o dell'altra società. È chiaro infatti che più si dilata la nozione di «sostenitori» di società che, rispetto ad altre, possono vantare meno sostenitori in senso stretto, più la suddivisione avvantaggia le suddette società.

È interessante notare che l'articolo 25 del decreto di attuazione dispone che «i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore di competizione con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto».

L'assemblea delle società di serie A può in tal modo cambiare questi criteri con quindici voti su venti, con la teorica possibilità non solo di mettere in minoranza i grandi club, ma anche di bilanciare il peso della quota relativa al bacino d'utenza.

E infatti, con il voto decisivo del Presidente di Lega Maurizio Beretta, il Consiglio ha dato attuazione alla delibera dell'assemblea per l'assegnazione a tre agenzie demoscopiche delle indagini per definire i bacini, sostenendo così la tesi delle piccole società. Ciò ha generato la reazione furente delle cinque grandi società, che vedendo ridursi le loro potenziali quote hanno minacciato non solo azioni legali ma addirittura l'uscita dalla Lega Calcio e la disputa dei prossimi campionati in altre leghe europee.

Il ricorso contro la delibera assunta dall'assemblea della Lega Calcio sull'affidamento a determinati istituti demoscopici della rilevazione dei bacini d'utenza – presentato da Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma – veniva respinto dalla Corte di Giustizia Federale sotto il profilo della legittimità.

Successivamente le suddette cinque società si rivolgevano all'Alta Corte di Giustizia del CONI per impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale. In attesa di entrare nel merito della questione, una volta rese le motivazioni della decisione impugnata, l'Alta Corte di Giustizia ha sospeso tale decisione. Nonostante i vari dissidi le venti società di serie A hanno trovato solo recentemente un punto d'incontro e hanno votato all'unanimità le tre delibere del Presidente di Lega Beretta. Si tratta di un accordo per la ripartizione dei 197 milioni di euro provenienti dalla vendita dei diritti televisivi legata ai bacini d'utenza per la stagione sportiva appena terminata, quella relativa alla prima tranche per il prossimo campionato e le linee guida per la vendita dei diritti per il triennio 2012-15. L'accordo verterebbe sulla modifica del peso dell'Auditel, che avrebbe un impatto di poco più del sedici per

cento rispetto al trentatré per cento, previsto dalla precedente soluzione, quella contestata dalle grandi società.

Conclusioni

La nuova legge n. 9/2008 che ha reintrodotto la commercializzazione collettiva offre ulteriori opportunità di sfruttamento di questo mercato, soprattutto attraverso la cessione dei diritti internazionali. La nuova formula è certamente interessante e innovativa, anche se merita qualche attenta considerazione. Delle tre fasce in cui sono stati suddivisi i diritti televisivi, è la seconda quella che probabilmente va più incontro alle esigenze delle grandi società, quella cioè legata alla storia del club. Lascia infatti un po' perplessi la ripartizione in base ai risultati sportivi, che assegna forse un'importanza eccessiva alla storia passata a discapito dei risultati attuali. Va poi considerato che la parte più cospicua viene suddivisa in base ai risultati degli ultimi cinque anni, e solo il cinque per cento è legato ai risultati conseguiti nell'ultima stagione. Forse sarebbe stato più opportuno incentivare e premiare le prestazioni e i risultati attuali, anziché dare eccessivo valore a risultati ottenuti grazie anche ad un meccanismo di gestione dei diritti televisivi che Governo e Lega calcio hanno giudicato iniqui. Le nuove norme di distribuzione delle risorse, pur apparendo per le società più importanti che competono a livello europeo, in virtù di una riduzione della loro quota in termini percentuali, dovrebbero far bene al movimento calcistico nel suo complesso. Infatti una ripartizione più equilibrata dei proventi televisivi, che nelle intenzioni dovrebbe ridurre il *gap* negli introiti a 4:1 (chi prenderà di più guadagnerà al massimo quattro volte di chi incassa di meno) non può che rendere il campionato italiano più aperto e competitivo. Probabilmente bisognerà attendere la conclusione della stagione 2015/2016 per capire se qualcosa è realmente cambiato. Da quel momento infatti i risultati dell'ultimo quinquennio saranno ottenuti con la nuova legge, e solo allora si potrà valutare al meglio gli effetti e i risultati della riforma. Inoltre la nuova legge dovrebbe essere in grado di restituire valore ai diritti internazionali, deprezzati in termine di prodotto durante l'infausta fase della vendita soggettiva. Rispetto agli altri paesi europei resta sicuramente l'anomalia di una bassa esclusività dei diritti, in quanto tutte le partite sono trasmesse in diretta e su tutte le piattaforme distributive, contribuendo, in una fase di espansione del mercato delle pay-tv, ad aumentare le risorse e a facilitare il consumatore nella scelta.

Bibliografia

- S. CHERUBINI, M. CANIGIANI, *Media e co-marketing sportivo. Strategie di convergenza nel mercato globale e locale*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003.
- M. COCCIA, *Lo sport e il diritto antitrust*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2000.
- L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
- E. RUSSO, *La titolarità dei diritti televisivi*, in *Il Sole 24 Ore Sport*, 2007.
- E. RUSSO, *Legge delega per la cessione dei diritti TV*, in *Sole 24 Ore Sport*.
- M. SANINO, F. VERDE, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008.
- A. STAZZI, *La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi*, in *Il Sole 24 Ore*, 2010.